



**Comune di Guarcino
Provincia di Frosinone**

**DISCIPLINARE DI PROJECT FINANCING
(ex art. 193 D.Lgs 36/2023)**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE
E MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA MIGLIORATIVA
DELL’IMPIANTO SPORTIVO PLURIUSO IN GUARCINO VIA ROMA/PIAZZALE
NASSIRYA MEDIANTE PROJECT FINANCING**

Procedura di Gara:

Finanza di progetto, ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs360/2023 - Procedura Aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023, adottando il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, di cui all’art. 108 del D. Lgs. 36/2023.

1. PREMESSE

Il Comune di Guarcino (FR) ha stabilito di procedere all’affidamento Project Financing per l’affidamento in Concessione della Gestione E Manutenzione Ordinaria/Straordinaria Migliorativa dell’impianto Sportivo Pluriuso in Guarcino Via Roma/Piazzale Nassirya mediante Project Financing.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 71 e 108 del d.lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La procedura viene effettuata sulla base della proposta del Promotore ai sensi dell’art. 193 e s.s. del D.lgs n. 36/2023.

Il promotore con il presente bando viene invitato alla procedura di gara.

Qualora il promotore non dovesse partecipare perderà il diritto di prelazione maturato.

Se il promotore non risulta aggiudicatario della concessione, può esercitare entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 8 dell’art. 193 D.Lgs. 36/2023.

Se il promotore esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione dell’Offerta nei limiti di cui al comma 8 citato.

Il luogo di esecuzione della concessione è Guarcino – Località Via Roma/Piazzale Nassirya.

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è il Dott. Raffaele Allocca - Indirizzo: Via Alfonso Milani, n. 1, 03016, Guarcino (FR) - telefono: Tel. 0775546007- PEC: comuneguaricino@pec.it.

La procedura di gara, trattandosi di Concessione in Project Financing, sarà interamente svolta attraverso la forma tradizionale classica.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA La documentazione di gara comprende:

- 1) **Studio di Fattibilità;**
- 2) **Relazione illustrativa delle caratteristiche del servizio e della gestione;**
- 3) **PEF (Piano Economico Finanziario);**
- 4) **Schema di Convenzione.**

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet dell'amministrazione aggiudicatrice.

La documentazione di gara è disponibile anche presso gli uffici del RUP nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13, previo appuntamento telefonico.

Il legale rappresentante dell'operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente via PEC al seguente indirizzo comuneguaricino@pec.it., almeno 3 (TRE) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle Offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 (DUE) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle Offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. COMUNICAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dal Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di Offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 88, comma 3, del Codice.

Fermo restando quanto indicato nel precedente paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici, inerente la presente procedura di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese via PEC all'indirizzo PEC della stazione appaltante e dei concorrenti come indicato nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO ED IMPORTO

L'Amministrazione pone a base di gara per l'importo di €. 104.000,00 (importo come da Capitolo 5 del Piano Economico Finanziario) risultante dalla proposta del Promotore ed approvata dal Comune di Guarcino), ai sensi e per gli effetti dell'art. 193 del Codice, per l'affidamento della concessione, il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica predisposto dal Promotore "SSD SPORT VILLAGE GUARCINO a.r.l.", approvato con delibera di G.C. n. 74 del 03/10/2023;

Alla procedura di gara sono ammessi: il Promotore, specificamente invitato nonché titolare di diritto di prelazione ed i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal DPR 207/2010 per il concessionario anche associando o consorziando con altri soggetti, fermi restando i requisiti di cui al D. Lgs. 36/2023.

I concorrenti, ivi incluso il promotore, devono presentare un'Offerta contenente il progetto definitivo, una bozza di convenzione, il piano economico – finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 5 dell'art. 193 del D. Lgs. 36/2023, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

La Concessione ha per oggetto la progettazione definitiva, la riqualificazione, nonché, la gestione funzionale ed economica, compresa la manutenzione ordinaria/straordinaria dell'Impianto Sportivo pluriuso.

Le attività affidate al Concessionario saranno:

- progettazione definitiva dell'intervento relativo alla ristrutturazione dell'Impianto Sportivo pluriuso;
- realizzazione delle opere di riqualificazione in conformità al progetto di fattibilità tecnico economica presentato ed approvato dal Comune di Guarcino;
- manutenzione ordinaria/straordinaria dell'Impianto Sportivo pluriuso;
- gestione dell'Impianto Sportivo pluriuso.

A fronte delle attività sopramenzionate, il Concessionario avrà diritto ad usufruire economicamente delle opere realizzate, in particolare della riscossione delle tariffe dei servizi e di quant'altro previsto nel PEF.

La Concessione è costituita da un unico lotto poiché non si ritiene efficace e conveniente la suddivisione in singoli lotti funzionali.

La modalità di determinazione del corrispettivo per l'esecuzione delle opere è a corpo.

Trattandosi di un appalto a corpo l'Offerta dell'appaltatore si intende comprensiva di ogni onere di lavorazione e non potrà essere oggetto di modifiche il prezzo a corpo per il conto finale, dovendosi ritenere che l'Impresa, nell'esprimere il suo prezzo in Offerta, debba valutare autonomamente sia i costi complessivi sia le quantità delle singole categorie di lavoro da eseguire per dare l'opera completa in ogni sua parte e perfettamente agibile secondo lo spirito del "chiavi in mano".

Il corrispettivo del concessionario per la realizzazione dell'intervento consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere realizzate.

Si specifica che l'intervento oggetto della presente procedura rientra nel novero delle cosiddette "opere calde", ovvero progetti dotati di una intrinseca capacità di generare reddito attraverso ricavi da utenza tali da consentire all'operatore economico concessionario un integrale recupero dei costi di investimento nell'arco della vita della concessione.

L'equilibrio economico dell'investimento deve risultare da un piano economico – finanziario asseverato da un istituto di credito, ovvero da una delle società di cui all'art. 193 comma 5 del D.lgs. 36/2023 presentato in sede di gara.

I ricavi si possono così riassumere: ricavi da tariffe utenti.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

La Concessione avrà la durata preventivata pari ad **anni 15** decorrenti dalla data di sottoscrizione della Convenzione.

Essa sarà indicata dal concorrente in sede di Offerta, sulla base delle proprie valutazioni tecnico - economiche, costituendo elemento di valutazione dell'Offerta, ma non potrà essere comunque superiore a **15 anni**, trascorsi i quali la concessione scadrà senza bisogno di disdetta alcuna.

Qualora, al termine della Concessione, risultassero condizioni tali che non permettono la fuoriuscita del concessionario, la Concessione potrà essere prorogata, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, sino ad ulteriori **15 anni** per una sola volta.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA ED ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 65 del Codice nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 65, 67 e 68 del medesimo Codice, in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalle successive disposizioni, costituiti da:

- Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) e c) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'articolo 65, comma 2, del Codice;
- Operatori economici con idoneità plurisoggettiva: raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla lettera e), consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lettera f), aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui alla lettera g), gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui alla lettera h) dell'art. 65, comma 2, del Codice;
- Operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, DPR 207/2010.

Per i requisiti SOA mancanti resta inoltre ferma la possibilità di partecipare in raggruppamento temporaneo di impresa o ricorrere all'istituto dell'avvalimento con soggetto qualificato.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 65 e 68 del Codice e all'art. 92 del Regolamento 207/2010.

Nel caso di ricorso a raggruppamento temporaneo di concorrenti, aggregazioni di imprese di rete ed a consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale, di cui all'art. 65, comma 2 lett. c), d), e) e f) del Codice, pena l'esclusione, alla mandataria o ad una Consorziata è richiesto il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti nella misura del 40%, mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento, purchè la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente bando di gara.

L'impresa mandataria dovrà in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria (art. 92, comma 2, DPR 207/2010).

Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi Ordinari e GEIE.

Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi Ordinari e GEIE. Ai sensi dell'art. 68, del "Codice", è consentita la presentazione di Offerte da parte di raggruppamenti temporanei di partecipazione anche se non ancora costituiti. In tal caso l'Offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Ai sensi dell'art. 68, del "Codice", Agli operatori economici concorrenti è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, rete di imprese). È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE di indicare in sede di domanda di partecipazione, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del "Regolamento". Il medesimo obbligo si applica agli operatori economici che partecipano alla gara in rete di imprese. Per ulteriori specificazioni si rimanda all'art. 48 del "Codice".

Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del "Codice" (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) ed i Consorzi Stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del "Codice" sono tenuti ad indicare, in sede di domanda di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Partecipazione di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g)

Come meglio dettagliato nella Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, distinguendo tra:

Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica:

L'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria. In tal caso, ai fini della partecipazione, devono essere osservate le seguenti formalità: sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto; tale sottoscrizione, unitamente alla copia autentica del contratto di rete, che già reca il mandato a favore dell'organo comune, integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante. Qualora, invece, l'organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio perché privo di adeguati requisiti di qualificazione) l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole (vedasi punto successivo);

Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune:

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole. Nel caso di raggruppamento costituendo, devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità: sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto; sottoscrizione dell'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara, per la stipula del relativo contratto. In alternativa, è sempre ammesso il conferimento del mandato prima della partecipazione alla gara, alla stessa stregua di un RTI costituito;

Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica:

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria. Conseguentemente, la domanda presentata dall'organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, costituisce elemento idoneo ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione, in quanto l'organo comune può indicare, in sede di domanda di partecipazione, la composizione della rete di imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere

anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI E SPECIALI E LORO PROVA

Requisiti di ordine morale: non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- cause di esclusione di cui all'articolo 94 e s.s. del "Codice";
- mancato rispetto della disciplina inerente ai piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
- condizione di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001;
- cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei successivi articoli.

I documenti richiesti ai concorrenti ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti (ai sensi degli articoli 99, commi 1 e 2, nonché 224 e 225 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti).

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le Offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare. I requisiti generali e speciali di cui ai successivi articoli, a pena di esclusione, devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa (principio della continuità del possesso dei requisiti di partecipazione).

Detti requisiti, individuati come necessari per l'ammissione alla procedura di gara, costituiscono elementi essenziali in mancanza dei quali è inibita la partecipazione alla gara.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE ART. 100, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. N. 36/2023

Per partecipare alla procedura i concorrenti dovranno possedere:

a. Iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.], per un'attività imprenditoriale per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, c. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. La stazione appaltante richiederà inoltre la copia dell'attestazioni secondo quanto dichiarato dall'operatore in sede di Offerta.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA ART. 83, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. N. 36/2023

- a) Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari (2020/2021/2022) non inferiore ad 1/10 (un decimo) dell'investimento previsto, pari ad €. 104.000,00;
- b) Solidità economica dell'impresa in relazione agli obblighi derivanti dalla presente procedura, attestata da dichiarazioni di almeno un istituto bancario od intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993. Le dichiarazioni devono essere rilasciate in data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza dell'Offerta.

La comprova dei requisiti è fornita, ai sensi dell'art. 105 dall'Allegato II.8 del Codice e, in particolare:

per il punto a):

- dal soggetto aggiudicatario – per le società di capitali – mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- dal soggetto aggiudicatario – per gli operatori economici costituiti in impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

per il punto b):

- dal soggetto aggiudicatario – mediante presentazione delle referenze richieste.

In caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti, le dichiarazioni devono essere rese per ciascuna impresa componente il raggruppamento od il consorzio.

Le dichiarazioni possono, altresì, essere rese unitariamente nei confronti del raggruppamento temporaneo o consorzio, purchè venga attestata la solidità economica e finanziaria di tutte le imprese costituenti il raggruppamento od il consorzio.

In caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice le dichiarazioni devono essere rese per il Consorzio medesimo.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE ART. 100, COMMA 1, LETT. C) D.LGS. N. 36/2023

I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti rispettivamente relativi alla costruzione, gestione e progettazione:

Requisiti di costruzione

I lavori possono essere realizzati dal concessionario nel rispetto delle norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici:

- direttamente, mediante la propria organizzazione di impresa o mediante imprese collegate. Nel caso in cui il concessionario intenda eseguire i lavori tramite imprese collegate, queste ultime dovranno essere in possesso oltre ai requisiti generali di cui all'art. 94 e s.s. del D. Lgs 36/2023, di attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate all'importo dei lavori. Alla candidatura per la

concessione dovrà essere allegato l'elenco completo delle imprese collegate e tempestivamente aggiornato in relazione alle modifiche intervenute nelle relazioni tra le imprese;

- tramite affidamento a terzi, nel rispetto degli artt. 176 e seguenti del D. Lgs. 36/2023.

I concorrenti che eseguono i lavori con la propria organizzazione d'impresa o tramite imprese collegate o controllate dovranno essere in possesso, oltre ai requisiti previsti dall'art. 95 del D.P.R. 207/2010 anche dei requisiti sotto descritti:

- categoria OG1 prevalente, subappaltabile nei limiti di cui all'art. 119, d.lgs. 36/2023 classifica I.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione alle condizioni indicate all'art. 61 c. 2 del DPR 207/2010.

Requisiti di gestione

I concorrenti devono aver svolto, nei 5 anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara almeno un servizio affine a quelli previsti dall'intervento per un importo medio non inferiore al 2% dell'investimento, pari ad €. 104.000,00.

In alternativa al predetto requisito il concessionario può aumentare il requisito di capacità economica e finanziaria sub a) nella misura di 1,5 volte.

Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al punto iia) e iiib) devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento posseda una percentuale non inferiore al 10% dei requisiti di cui al precedente punto ii).

Il possesso dei suddetti requisiti deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa all'interno dell'istanza di partecipazione di cui al successivo articolo 12, soggetti a verifica tramite il sistema AVCPass. I requisiti indicati ai precedenti articoli 6.2 e 6.3 sono comprovati come di seguito riportato:

- in riferimento a quanto previsto all'art. 6.2 lett. a), mediante copia conforme dei bilanci relativi al periodo considerato, corredati dalla nota integrativa ovvero copia conforme delle dichiarazioni IVA relative al periodo considerato;
- in riferimento a quanto previsto al punto 6.3, mediante copia conforme dei contratti e delle relative certificazioni di regolare esecuzione firmate da ciascun committente e riportanti l'indicazione chiara delle prestazioni, del valore e delle date di esecuzione servizi e/o da equivalente documentazione idonea e conforme a quanto previsto dall'art. 100 del D. Lgs 36/2023.

I predetti requisiti vengono richiesti al fine di assicurare che il concorrente sia in possesso di un'esperienza specifica nel campo della gestione del servizio e di una organizzazione aziendale, nel settore del presente appalto, tale da garantire il corretto espletamento dell'appalto per il Comune di Guarcino.

La comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 105 dell'Allegato II.8 del Codice.

Requisiti per la progettazione

La progettazione deve essere svolta da professionisti abilitati alla professione iscritti negli appositi albi ed in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla vigente normativa, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede d'Offerta, pena l'esclusione dalla gara.

Il nominativo del progettista esterno qualificato ed il possesso dei requisiti di cui trattasi devono essere attestati in sede di partecipazione alla gara con apposita dichiarazione dal concorrente. Il ruolo di progettista e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione possono essere affidati a due soggetti diversi. Il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dovrà essere svolto da professionista in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

Requisiti generali

- 1) Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare di cui all'art. 94 e s.s. del D. Lgs. n. 36/2023;
- 2) Essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i. (assunzioni obbligatorie persone disabili);
- 3) Inesistenza di divieto di contrattare di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, così come previsto dalla Legge n. 190/2012; 4) Insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, di cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 dello stesso D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

Requisiti di idoneità professionale

- 1) requisito di idoneità professionale previsto dall'art. 100, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 (iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o analogo registro professionale di Stato o regionale aderente alla U.E., per l'attività oggetto del presente appalto).

6.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 100 del Codice. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 79 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria. Il requisito relativo al capitale sociale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

6.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERTIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE ED I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7.AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del "Codice", il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato di cui all'articolo 65 del "Codice", può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione e di capacità economico- finanziaria capacità tecnica professionale (attestazione SOA – requisiti di progettazione), avvalendosi delle capacità di altri soggetti, secondo la norma vigente. In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all'art.104 comma 4 del D. Lgs. 36/2023 e precisamente:

- a. dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa;
- b. dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 36/2023;
- c. dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria/professionista, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 attestante:
 - il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 36/2023 e delle risorse oggetto di avvalimento;

- il possesso dei requisiti di ordine generale così come specificati in precedenza;
- che la stessa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
- l'obbligo - incondizionato e irrevocabile - verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui sopra, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità [ad esempio: iscrizione alla CCIAA].

Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 104, comma 12 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 104, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 90 e s.s. del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 104, comma 5 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto Comunicazioni, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria/professionista qualificato sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

8. SUBAPPALTO

Per la presente procedura è ammesso il ricorso al subappalto nei termini di Legge e secondo quanto disciplinato dall'art. 119 del D. Lgs n. 36/2023.

9. GARANZIA PROVVISORIA ED ALTRE GARANZIE

L'Offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106 del Codice, pari al 2% del valore stimato della Concessione e precisamente di importo pari ad €. **2.080,00 (EURODUEMILAZEROOTTANTA/00)**, costituita alternativamente:

- da **quietanza** comprovante l'eseguito versamento:

a) con **bonifico o in assegno circolare** presso la **Tesoreria del Comune di Guarcino** sul c/c Bancario **Codice IBAN: IT7700529774270T21010000001** intestato a Comune di Guarcino Tesoreria Comunale (Banca Popolare del Frusinate/Agenzia di Alatri). In caso di prestazione della cauzione mediante bonifico o assegni circolari dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore del Comune, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese – art. 106 del D. Lgs. 36/2023). In entrambi i casi l'operatore economico dovrà specificare nella causale di versamento gli estremi dell'atto di indizione di gara (riferimenti della Determinazione Dirigenziale di indizione della Gara) nonché l'oggetto della stessa;

- da **fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n° 58, rilasciata ai sensi del D. M. n° 31/2018 (schema-tipo 1.1), da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n° 385/1993 e s.m.i. che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. In tali ipotesi dovranno essere inserite nel testo le condizioni particolari con le quali l'Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente -**

rinunziando al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, comma 2, c.c. e ad avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1957 c.c. - ad effettuare entro quindici giorni, su semplice richiesta della stazione appaltante, il versamento alla Tesoreria della somma pari al deposito provvisorio. Tale fidejussione dovrà avere validità per almeno 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle Offerte. La cauzione deve altresì essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, qualora l'offerente risultasse affidatario (tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese – art. 106 del D. Lgs. 36/2023). Inoltre, la fideiussione dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, ove richiesto dalla Stazione Appaltante nel corso della procedura. In caso di cauzione prestata mediante fideiussione, quest'ultima dovrà essere intestata al **Comune di Guarcino, Via Alfonso Milani, 1, 03016, Guarcino (FR) – C.F./P.IVA: 00303550602**. Alla fideiussione bancaria o alla polizza assicurativa dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. n° 445/2000 o autentica notarile della firma, comprovante qualità ed autorizzazione ad emettere in nome o per conto della banca, della compagnia assicurativa, o società di intermediazione finanziaria, la fideiussione o la polizza in questione. Si precisa che, laddove venga riscontrata, anche in sede di Soccorso Istruttorio, la non sussistenza di requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e segg. del D. Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante procederà all'escussione della cauzione provvisoria anche nei confronti di imprese concorrenti non risultate aggiudicatrici (v. Adunanza Plenaria CdS n°34/2014). Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **associazioni temporanee di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti** ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 36/2023:

- **la fideiussione bancaria dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti;**
- **la polizza assicurativa dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti ovvero recare l'indicazione di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e la precisazione che la stessa garantisce l'Amministrazione aggiudicatrice dell'inadempimento di uno qualsiasi degli operatori economici medesimi.**

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, la garanzia legittimamente potrà essere intestata/sottoscritta alla/dalla sola capogruppo mandataria.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n° 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto (art. 106, comma 7, del D. Lgs. 36/2023).

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D. Lgs. 36/2023, l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50% anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti

esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (in merito alle definizioni di micro, piccole e medie imprese, si rinvia al Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005). Ai sensi del medesimo art. 93, comma 7, l'importo della garanzia è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al paragrafo precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n° 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. **L'importo della garanzia è ridotto del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire di tali benefici, l'operatore segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.** L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti periodi, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n° 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI EN ISO 50001 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore deve allegare alla fidejussione o alla polizza o alla quietanza attestante il versamento presso la Tesoreria, la certificazione succitata. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorziate, il beneficio della riduzione della cauzione opererà solo se tutte le imprese siano in possesso della certificazione succitata. **Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (artt. 106, c. 9, e 117, c. 12, del D. Lgs. 36/2023).** Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **raggruppamenti temporanei di concorrenti** già costituiti art. 65, c. 2, lett. e) del D. Lgs. 36/2023, ovvero costituendi ex art. 48, c. 8, del D. Lgs. medesimo, occorre distinguere:

- in caso di **ATI orizzontale**, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità su evidenziata, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia;
- nell'ipotesi di **ATI verticale**, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità su evidenziata, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.

Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi ordinari di concorrenti** già costituiti art. 65, comma 2, lett. f) del D. Lgs. 36/2023, ovvero costituendi 68 del D. Lgs. medesimo, la certificazione

su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi. Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della L. 422/1909 e s.m.i. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n° 1577/1947 e s.m.i. e **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla L. 443/85 e s.m.i. art. 65, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 36/2023, la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate dal consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o dal consorzio tra imprese artigiane. Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi stabili** art. 65, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 36/2023, la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate, dal consorzio stabile. È sanabile, mediante Soccorso Istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'Offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle Offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie etc). Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le Offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni indicati dall'Ente.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata ad comuneguarino@pec.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Le richieste potranno pervenire entro 5 giorni dalla scadenza della gara.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 24 H di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. L'Ente rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 68, comma 9, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati,

aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore. La mancata allegazione dell'attestazione di avvenuto sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'Offerta deve pervenire entro le **ore 14:00 del giorno 17.05.2024**, esclusivamente al Protocollo dell'Ente e deve essere consegnato a mano o tramite raccomandata con ricevuta di a/r.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell'Offerta, farà fede il timbro rilasciato dal Protocollo dell'ente. L'inoltro del plico è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente ove, per qualsivoglia disguido, l'Offerta non pervenga nei tempi previsti. La documentazione da presentare dovrà essere suddivisa in **3 (tre) buste** relative, rispettivamente a:

- **Documentazione Amministrativa;**
- **Offerta Tecnica;**
- **Offerta Economica.**

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.

Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella **Busta A**, si applica l'art. 101 del Codice.

Le Offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice.

L'Offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice per 365 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'Offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle Offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 55 del Codice, di confermare la validità dell'Offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'Offerta Economica e all'Offerta Tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'Offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'Offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'Offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'Offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Si premette che la stazione appaltante, al fine di garantire maggiore speditezza nell'esame della documentazione amministrativa in sede di gara, e soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell'autocertificazione da parte degli operatori economici, ha predisposto apposita modulistica, il cui utilizzo è consigliato pur senza costituire obbligo.

a) ISTANZA DI AMMISSIONE – redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato al presente **Disciplinare di Gara (Mod.1)**, o riprodotto in modo sostanzialmente conforme, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ed alla quale andrà allegata la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità. Tale istanza dovrà, a pena di esclusione, **essere sottoscritta** dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente (in tale ultimo caso va prodotta la relativa procura) ed essere **corredata da tutte le dichiarazioni sostitutive necessarie**, rese ai sensi degli artt. 38, 46 e del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

- Nell'ipotesi in cui partecipino alla **gara raggruppamenti temporanei di concorrenti** già costituiti ex art. 65, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 36/2023, ovvero costituendi art. 68 del D. Lgs. medesimo, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta - a pena di esclusione - da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei medesimi. L'Offerta, inoltre, dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario-capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi ordinari di concorrenti** già costituiti ex art. 65, comma 2, lett. f) del D. Lgs. 36/2023, ovvero costituendi art. 68 del D. Lgs. medesimo, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta - a pena di

esclusione - da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi. L'Offerta, inoltre, dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della L. 422/1909 e s.m.i. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e s.m.i. e **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla L. 443/85 e s.m.i., art. 65, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 36/2023, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta - a pena di esclusione - dal consorzio nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi stabili** art. 65, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 36/2023, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta - a pena di esclusione - dal consorzio stabile nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. Il consorzio concorrente dovrà, quindi, indicare - in sede di offerta - se concorra in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati. In tale ultimo caso il consorzio dovrà indicare per quali consorziati il medesimo concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

b) MODELLO DI DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) allegato alla presente: Il documento di gara unico europeo deve essere reso e sottoscritto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 36/2023:

- dal legale rappresentante del concorrente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

Nel caso di un procuratore va trasmessa - a pena di esclusione - la relativa procura.

Il **DGUE** va compilato in tutte le parti di interesse e va redatto secondo il modello in formato word editabile messo a disposizione dalla Stazione Appaltante (**Mod. 2**).

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste (possessione requisiti di ordine generale, artt. 94 e segg. del Codice, requisiti di idoneità e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'art. 100 del Codice) mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94 e segg. del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui allo stesso art. 94 e segg. del Codice che hanno operato presso la società incorporata.

c) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA allegata alla presente lettera di invito (Mod. 3**);**

- d) GARANZIA PROVVISORIA** presentata secondo le modalità indicate all'articolo 9 del presente Disciplinare. La fideiussione è da presentare sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- e) (*unicamente nel caso in cui l'offerta sia presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante della Ditta concorrente*) COPIA DELLA PROCURA**, anche in semplice copia fotostatica accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (e smi), che confermi la persistenza del conferimento dei poteri di rappresentanza, accompagnata da copia fotostatica del documento d'identità valido del sottoscrittore;
- f) ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI**, rilasciata dalla Stazione Appaltante a seguito di avvenuto sopralluogo. Il concorrente deve effettuare un sopralluogo sul luogo dove debbono svolgersi i lavori (sopralluogo da effettuarsi obbligatoriamente ***non oltre tre giorni antecedenti la data di presentazione dell'Offerta***). Il sopralluogo potrà essere effettuato solo dai seguenti soggetti, muniti di apposito documento di riconoscimento e dalla documentazione comprovante il ruolo ricoperto: titolare, direttore tecnico, amministratore delegato, dipendente della ditta accompagnato da attestazione rilasciata dal titolare in merito alla qualifica ricoperta, procuratore autorizzato con procura notarile o autenticata da pubblico ufficiale. Ogni persona potrà eseguire un sopralluogo in rappresentanza o delega di un solo concorrente. Nel caso di ATI, il sopralluogo dovrà essere svolto da un soggetto in rappresentanza della Ditta mandataria; in caso di Consorzio da un rappresentante dello stesso; in caso di rete di imprese da uno dei rappresentanti delle ditte aderenti alla rete. Il rilascio degli attestati di sopralluogo potrà essere effettuato dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 14,00 previo appuntamento telefonico con il Responsabile Unico del Procedimento o un suo delegato (Tel. 0775/46007) -

Eventuale altra documentazione

In caso di partecipazione in avvalimento dovrà essere prodotta tutta la documentazione prescritta dall'art. 104 del D. Lgs. n. 36/2023 ed elencate nel presente disciplinare all'art. 7. 15). Ove la documentazione di gara e/o l'Offerta Tecnica e/o l'Offerta Economica venga sottoscritta da un procuratore, andrà prodotta procura a comprova dei poteri di firma.

Per i Raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti:

- copia della scrittura privata autenticata di costituzione del raggruppamento da cui risulti il conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle Imprese costituenti il raggruppamento temporaneo e qualificata Mandataria, la quale esprime l'Offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, con indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione di partecipazione al raggruppamento sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle imprese associate. La dichiarazione deve specificare il tipo di raggruppamento temporaneo prescelto con l'indicazione dell'impresa mandataria e delle mandanti, le singole quote di partecipazione al raggruppamento nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le associate conferiranno mandato collettivo alla mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e, entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell'appalto, produrranno scrittura privata autenticata di raggruppamento temporaneo di imprese.

Per i Consorzi di cui alle lettere b) e c) art. 65 comma 2 D. Lgs. n. 36/2023:

- a. dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante del Consorzio concorrente alla gara con l'indicazione del tipo di Consorzio e dei consorziati per i quali il Consorzio stesso concorre: qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
- b. copia dell'atto costitutivo e statuto del Consorzio ed eventuali sue modifiche, con indicazione delle imprese consorziate.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- a. dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati;
- b. copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n.5:

- a. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opere il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- b. dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipano alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete;
- c. copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- a. dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipano alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
- b. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
 1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione

all'aggregazione di imprese che partecipano alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta Tecnica” contiene, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

➤ **Progetto definitivo dell'intervento**, redatto sulla base del progetto dello studio di fattibilità posto a base di gara, sottoscritto dai tecnici che faranno parte della struttura di progettazione esecutiva, redatto in conformità agli articoli da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., comprensivo del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, redatto in conformità a quanto disposto dall'art. 43, comma 3, del medesimo D.P.R. e dal quale, tra l'altro, dovranno chiaramente desumersi le categorie e classifiche di lavorazioni, nonché le corrispondenti classi di progettazione individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali.

Il progetto definitivo dovrà essere completo di tutto quanto previsto dagli articoli da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010, ad eccezione, a pena di esclusione, del Cronoprogramma, del Computo metrico estimativo e dell'Elenco prezzi che dovranno essere inseriti nella busta “C-Offerta Economica”.

Il progetto definitivo dovrà essere redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e clausole contrattuali contenute nei CAM di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”.

➤ **Bozza di convenzione della concessione** che dovrà attenersi, in termini di contenuto minimo, a quanto previsto dal Codice dei Contratti e contenere gli elementi essenziali del contratto, con particolare riferimento a: modalità e tempi di realizzazione del progetto esecutivo, modalità di esecuzione dei lavori, allocazione dei rischi connessi all'intervento compreso le procedure espropriative, garanzie rilasciate al concedente, cause e modalità di revisione del piano economico finanziario, disciplina delle penali, ipotesi di subentro, cause di risoluzione del contratto.

➤ **Piano di gestione e di manutenzione.** Dovrà essere prodotta una relazione composta da un massimo di 15 cartelle (facciate formato A4) che descriva nel complesso le modalità di gestione tecnico-organizzativa suddiviso per i singoli servizi e di manutenzione della struttura sciistica, del controllo e assistenza sulle attrezzature. Non sono ammessi ulteriori allegati alla predetta relazione. Sarà valutata la chiarezza, la coerenza e la puntualità del progetto organizzativo e gestionale nel suo insieme con riferimento a: • valutazione del programma di gestione tecnico – organizzativa del servizio (pianificazione degli interventi richiesti, attrezzature e materiale impiegato per l'espletamento del servizio, modalità esecutive ecc.); • numero e qualificazione professionale degli operatori messi a disposizione per il servizio. Saranno valutate unicamente le migliorie che comportano effettivi benefici in relazione alla reale efficacia sul servizio. Non saranno considerate come Offerte migliorative tutte quelle che rientrano in qualche modo in quanto già previsto dagli elaborati posti a base di gara; ad esempio dovranno essere descritte le eventuali attrezzature e/o supporti aggiuntivi e accessori (scale, cartellonistica, ecc...) che la ditta si impegna a realizzare con

propri mezzi, risorse, senza maggiori oneri a carico del Comune e che comportano benefici nella gestione del servizio. Per la manutenzione ordinaria degli edifici e degli impianti dovrà essere resa una descrizione degli interventi di manutenzione ordinaria proposti.

➤ **Relazione illustrativa** di sintesi sulle modalità di esecuzione e di gestione dell'opera pubblica e di esecuzione dei servizi connessi, con puntuale riferimento agli specifici elementi di valutazione esplicativi dei relativi aspetti qualitativi dell'Offerta.

La relazione dovrà essere stilata in carattere Times New Roman 12, interlinea 1,5, massimo 30 fogli A4 (solo fronte). Risultano possibili rimandi a tavole/relazioni del progetto definitivo).

Si precisa che la convenzione potrà essere oggetto di apposita negoziazione prima della stipula del contratto anche sulla base delle Offerte migliorative.

Si precisa che nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai Concorrenti in relazione alle elaborazioni e studi inerenti le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche comprese nell'offerta. Tutti gli elaborati facenti parte dell'Offerta tecnica dovranno essere sottoscritti, pena l'esclusione dalla gara, dal legale rappresentante della società o dal procuratore (inclusi gli elaborati grafici di cui sopra sottoscritti anche dal/dai progettista/i). In tale ultimo caso, se la procura non risulta iscritta presso la Camera di Commercio, dovrà essere provata mediante la presentazione di altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

NOTA BENE: a pena di esclusione dalla gara, l'Offerta Tecnica non deve contenere riferimenti ad elementi economici che devono essere riportati soltanto nell'Offerta Economica, di cui alla Busta "C".

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "C" – OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta Economica congiuntamente all'Offerta Tempo, in bollo da **Euro 16,00 (Euro sedici)**, deve essere formulata utilizzando e compilando il facsimile specificatamente predisposto e allegato al presente **Disciplinare di Gara (Mod. 4)**, mediante indicazione del ribasso unico percentuale (da indicare in cifre e in lettere con due numeri decimali) sull'importo delle tariffe a base di gara.

La busta "C – Offerta Economica" contiene, a pena di esclusione:

- dichiarazione sostitutiva, redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o suo procuratore, contenente l'Offerta relativa alla riduzione del tempo TC della concessione, espressa in cifre ed in lettere, mediante l'indicazione del tempo complessivo offerto per la concessione, espresso in numero di anni naturali e consecutivi;
- dichiarazione sostitutiva, redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o suo procuratore, contenente l'Offerta relativa alla riduzione del tempo TL dei lavori, espressa in cifre ed in lettere, mediante l'indicazione del tempo complessivo offerto per l'esecuzione dei lavori, espresso in numero di giorni naturali e consecutivi.
- dichiarazione sostitutiva, redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o suo procuratore, con la quale il concorrente attesta la percentuale di aumento (espressa in cifre ed in lettere) sul canone di concessione posto a base di gara.

- Dichiarazione sostitutiva, redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta dal titolare e/o dal legale rappresentante, ovvero dal suo procuratore, a norma dell'art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, con la quale l'operatore economico indica espressamente i costi interni della sicurezza "cd. Aziendali" riferiti allo specifico appalto.
- dichiarazione sostitutiva, redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta dal titolare e/o dal legale rappresentante, ovvero dal suo procuratore, a norma dell'art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, con la quale l'operatore economico indica espressamente il "costo della manodopera" riferito allo specifico appalto, e dichiara di aver tenuto conto, nel calcolo dello stesso, degli obblighi posti a capo del datore di lavoro dalle vigenti norme in materia di rispetto delle retribuzioni minime salariali per i propri dipendenti, previste dai vigenti contratti nazionali e locali applicabili, inclusi gli obblighi in materia previdenziale e assistenziale.

Le dichiarazioni di Offerta devono essere espresse sia in cifre che in lettere e riportare al massimo due cifre decimali.

Nel caso in cui venissero indicati più di due decimali, la Stazione Appaltante procederà automaticamente all'arrotondamento per difetto, qualora la terza cifra sia compresa tra zero e cinque, ed in eccesso, qualora la terza cifra sia compresa tra sei e nove.

Nel caso di discordanza tra l'offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta indicata in lettere.

Non saranno ritenute attendibili, univoche e idonee a manifestare una volontà certa ed inequivoca dell'Impresa di partecipazione alla gara le offerte parziali condizionate e pertanto saranno escluse dalla procedura di gara.

L'Offerta Economica dovrà essere determinata dal concorrente valutando tutti i costi, a carico del concorrente, da sostenere per: la spesa del personale, spese di ammortamento delle attrezzature, spese per il trasporto e di smaltimento/recupero/riciclaggio, spese di ammortamento e/o nolo delle macchine operatrici, spese di formazione, spese di sicurezza diretta, spese per i prodotti di consumo, spese generali aziendali, spese contrattuali, spese per polizze, spese per uffici, depositi, piattaforme, ecc, margine/utile d'impresa e quant'altro necessario per il regolare svolgimento del servizio come già riportato negli elaborati progettuali.

L'Offerta Economica dovrà avere una validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa.

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

Allegata all'Offerta Economica dovranno essere presenti altresì i seguenti documenti:

➤ **Piano Economico e Finanziario (di seguito, anche PEF)** dovrà essere asseverato, a pena di esclusione, da un istituto di credito autorizzato o da società di servizi costituite dall'istituto di

credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1966. Il predetto piano dovrà risultare completo di conto economico, stato patrimoniale, prospetto dei flussi di cassa del progetto per tutta la durata della concessione e documentare i principali indici di redditività (VAN e TIR), nonché risultare completo di foglio relativo alle modalità di calcolo dei ricavi con particolare riguardo alle tariffe applicate ed ai costi di gestione. Dovrà altresì risultare la fonte di finanziamento, con particolare riferimento ai finanziamenti bancari a medio - lungo termine ed essere evidenziato l'importo residuo annuale dell'investimento, al netto dei previsti ammortamenti annuali, che al termine della concessione dovrà essere pari a zero.

➤ **Relazione al Piano Economico Finanziario**

Il piano economico finanziario dovrà essere accompagnato da una relazione illustrativa completa e dettagliata del piano economico finanziario e dei suoi diversi quadri nonché:

- le condizioni di accesso al mercato dei capitali e la struttura delle garanzie connesse;
- la giustificazione delle assunzioni e degli inputs assunti a base del piano economico finanziario;
- il term sheet della transazione finanziaria.

Dal piano economico-finanziario dovrà, inoltre, emergere -ai sensi dell'art. 193 del Codice- il preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori.

Il Piano Economico e Finanziario dovrà essere sottoscritto, a pena l'esclusione dalla gara, dal legale della società o da un procuratore.

In tale ultimo caso, se la procura non risulta iscritta presso la Camera di Commercio, dovrà essere provata mediante la presentazione di altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

Si precisa che in caso di partecipazione in RTI o Consorzio ordinario, il Piano Economico e Finanziario dovrà essere sottoscritto, pena l'esclusione dalla gara:

- a) dall'impresa mandataria in caso di partecipazione in RTI o Consorzio ordinario costituiti;
- b) da tutte le imprese mandanti in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo.

➤ **Cronoprogramma** delle attività dal quale risulta il tempo, espresso in giorni, entro il quale il concorrente si impegna a realizzare le opere, diviso per fasi, oggetto della procedura di gara.

➤ **Computo metrico estimativo** redatto in base a quanto disposto dall'art. 32 del D.P.R.n.207/2010 e s.m.i. relativo al progetto definitivo (da NON inserirsi pertanto, nella sezione offerta tecnica).

Il computo metrico estimativo), dovrà altresì riportare:

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;

- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice.

➤ **Elenco prezzi** utilizzati per la stesura del computo metrico estimativo (da NON inserirsi pertanto, nella sezione offerta tecnica).

L'Offerta non dovrà essere espressa in forma diversa da quella richiesta, né essere subordinata ad alcuna condizione, pena l'esclusione dalla gara.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del Codice ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta.

Nella “Documentazione Economica” non dovranno essere inseriti altri documenti.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE MASSIMO	PUNTEGGIO
Offerta Tecnica	80
Offerta Economica	20
TOTALE	100

Il punteggio riferito all'Offerta Tecnica attiene agli elementi relativi al profilo tecnico estetico progettuale (**max 35 punti**), a quello gestionale (**max 35 punti**) e a quello quantitativo – aspetti temporali (**max 10 punti**).

Il punteggio riferito all'Offerta Economica attiene al profilo economico finanziario (**max 20 punti**).

16.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

16.1.1 ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA

A. PROFILO TECNICO ESTETICO PROGETTUALE: max 35 punti così suddivisi:

- Qualità estetica, architettonica e funzionale della proposta (rispondenza della proposta progettuale agli obiettivi del progetto preliminare a base di gara, valenza delle migliorie e delle opere aggiuntive rispetto a quelle richieste, valore architettonico, flessibilità delle soluzioni adottate, grado di innovazione e visibilità)**15 punti**
- Inserimento ambientale della proposta progettuale (capacità di assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale ed ambientale in cui si colloca l'intervento, con particolare attenzione alla tutela del paesaggio, alla

risoluzione delle interferenze ed alla conciliazione con le infrastrutture**15 punti**

➤ Integrazione funzionale nel contesto (capacità di instaurare con il contesto nel suo insieme relazioni che possano valorizzare gli aspetti identitari della comunità e migliorare la fruizione e l'accessibilità del sito)**5 punti**

Le Offerte che non raggiungeranno un minimo di **18/35** per il profilo “tecnico estetico progettuale” saranno escluse dalla gara in quanto non coerenti con gli standards funzionali e qualitativi minimi attesi dall'Amministrazione Comunale.

B. PROFILO GESTIONALE: max 35 punti così suddivisi:

➤ Contenuto schema di convenzione (sono privilegiate le proposte che per completezza e chiarezza risultano più aderenti al dettato dell'art. 115 DPR 207/2010 e che risultano congruenti con quanto previsto nel bando ed in tutti gli altri documenti ed elaborati di gara)**15 punti**

➤ Piano di gestione e di manutenzione (saranno valutati l'efficacia del Piano di Gestione e di Manutenzione, con particolare riferimento al risparmio energetico, alla prevenzione delle anomalie e delle criticità, alla pianificazione ed alla programmazione delle azioni di prevenzione, di tutela e correttive, al sistema previsto per la gestione delle opere, agli aspetti occupazionali ai sistemi innovativi per la gestione dei rapporti con l'utenza, all'adozione di particolari sistemi di informazione e comunicazione con il cittadino, alle modalità di svolgimento dei servizi e di pianificazione delle attività manutentive dei manufatti edilizi e degli impianti, volti a garantire il loro perfetto funzionamento nel tempo e la piena efficienza al momento della consegna al concedente al termine della concessione)**20 punti**

16.1.2 ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA

C. ASPETTI TEMPORALI: max 10 punti, così suddivisi:

➤ Durata della concessione (Il concorrente dovrà produrre una dichiarazione, redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore, pena l'esclusione, contenente l'offerta relativa alla riduzione del tempo TC della concessione, espressa in cifre ed in lettere, mediante l'indicazione del tempo complessivo offerto per la concessione, espresso in numero di anni naturali e consecutivi. Si precisa che non sono ammesse offerte in aumento)**5 punti**

➤ Durata dei lavori (Il concorrente dovrà produrre una dichiarazione, redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore, pena l'esclusione, contenente l'offerta relativa alla riduzione del tempo TL dei lavori, espressa in cifre ed in lettere, mediante l'indicazione del tempo complessivo offerto per l'esecuzione dei lavori, espresso in numero di giorni naturali e consecutivi. Si precisa che non sono ammesse offerte in aumento)**5 punti**

D. PROFILO ECONOMICO FINANZIARIO: max 20 punti, così suddivisi:

➤ Percentuale di aumento sull'ammontare del Canone Concessorio del servizio di cui all'art. 4 dello schema di concessione presentato dal Promotore (il concorrente dovrà produrre una dichiarazione, redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore, pena l'esclusione, la percentuale di aumento unica - espressa in cifre ed in lettere sull'ammontare del Canone Concessorio del servizio di cui all'art. 4 dello schema di concessione presentato dal Promotore. Si precisa che non sono ammesse Offerte in ribasso)

20 punti

16.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Il calcolo dell'Offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato in conformità alle linee guida approvate dall'ANAC con Delibera n. 424 del 2 maggio 2018 – Linee Guida n. 2, di attuazione del D. lgs. 50/2016, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, con il criterio aggregativo – compensatore, come di seguito indicato.

16.2.1. ELEMENTI QUALITATIVI

Per quanto concerne la valutazione degli elementi di natura qualitativa verrà utilizzata la seguente formula:

$$P_i = \sum n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

$\sum n$ = sommatoria

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo aggregativo compensatore di cui alle linee guida dell'ANAC n. 2/2018 (attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun Commissario).

I coefficienti V_{ai} saranno determinati, per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa -Offerta Tecnica, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari, ovvero i singoli Commissari attribuiranno, per ogni elemento/sub elemento oggetto di valutazione, un coefficiente variabile tra 0-1, con un numero massimo di decimali pari a 2, con la seguente gradualità:

Coefficiente	Giudizio	Motivazione
--------------	----------	-------------

da 0,81 a 1,00	OTTIMO	La valutazione è enormemente favorevole
da 0,61 a 0,80	DISTINTO	La valutazione è fortemente favorevole
da 0,41 a 0,60	BUONO	La valutazione è abbastanza favorevole
0,21 a 0,40	DISCRETO	La valutazione è mediamente favorevole
0,01 a 0,20	SUFFICIENTE	La valutazione è leggermente favorevole
0,00	INSUFFICIENTE	La valutazione è nulla

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto per il criterio ed alle altre offerte un punteggio proporzionalmente decrescente.

Pertanto, una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare, per ciascuna delle componenti qualitative, la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i Commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate, mediante l’applicazione della seguente formula:

$$V_{ai} = P_i / P_{max}$$

dove:

V_{ai} = coefficiente da assegnare al singolo concorrente (a) relativo a ciascun elemento (i);

P_i = media della somma attribuita dai Commissari al singolo concorrente per l’elemento (i);

P_{max} = media più alta della somma dei punteggi attribuiti dai Commissari per l’elemento (i);

Il coefficiente così ottenuto verrà preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale arrotondato quest’ultima all’unità superiore ove la terza sia maggiore o uguale a cinque.

16.2.2. ELEMENTI QUANTITATIVI

Per quanto concerne la valutazione degli elementi di natura quantitativa (ad eccezione della “Performance del Piano Economico Finanziario” il cui punteggio è attribuito come indicato al punto 18.1.2) il punteggio attribuito alle offerte sarà calcolato tramite un’interpolazione lineare secondo la seguente formula:

$$V_{ai} = R_a / R_{max}$$

dove:

V_{ai} = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1

R_a = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a

R_{max} = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente

Quando il concorrente a non effettuata alcuno sconto *Ra* assume il valore 0, così come il coefficiente *Vai*; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto *Vai* assume il valore 1. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avverrà, previa comunicazione mediante notifica via PEC agli operatori, presso la sede del Comune di Guarmino, e vi potranno partecipare, i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti sempre a mezzo PEC.

La Commissione giudicatrice procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo invio dei plichi relativi alle Offerte e la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente la Commissione giudicatrice procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare (eventualmente) la procedura di soccorso istruttorio;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 27, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 91 del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 24, 224 e 225 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle Offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al R.U.P. nella valutazione della congruità delle Offerte Tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 28, comma 2 del Codice.

19. APERTURA DELLE BUSTE “B” e “C” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’Offerta Tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle Offerte Tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare e le eventuali riparametrazioni.

La Commissione, al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, effettuerà la c.d. “riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto per i criteri, ed alle altre Offerte un punteggio proporzionalmente decrescente.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui all’art. 16.1.1 e li comunica al R.U.P. che procederà ai sensi dell’art. 90, comma 5, lett. d) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell’Offerta Economica e temporale dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica comunicata ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale della CUC e del Comune di Guarcino, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all’apertura della busta contenente l’Offerta Temporale e l’Offerta Economica e quindi alla relativa valutazione.

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio dell’Offerta Tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'Offerta Tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai successivi adempimenti.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 110, comma 2 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 20.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 90, comma 5, lett. d) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'Offerta Economica dall'Offerta Tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di Offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'Offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale Offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 709, comma 4 e 110, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

È facoltà dell'amministrazione procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola Offerta valida.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette alla Centrale Unica di Committenza tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 20, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

Si premette che si potrà procedere all'aggiudicazione anche in caso di una sola Offerta pervenuta. Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- Richiedere, ai sensi dell'art. 91, comma 5, del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 90 e segg. (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 100 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass;
- Richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 110, comma 5, lett. c) del Codice;
- Verificare, ai sensi dell'art. 108, comma 9, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 110, comma 5, lett. c).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 17, comma 5 e 18, comma 2 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, lett. b) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del

secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto. Il contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. b).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante”.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 106, commi 7, del Codice. Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Ai sensi dell'art. 119, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 225, comma 1, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

22. RICORSI E CONTROVERSIE

Organismo responsabile per le procedure di ricorso: TAR LAZIO – SEZIONE STACCATA DI LATINA.

Organismo responsabile delle procedure di mediazione: RUP.

Presentazione di ricorso previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale, nei termini di legge.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE – SOCIETA' DI PROGETTO

Non sono previste clausole sociali.

L'Aggiudicatario ha la facoltà di costituire una società di progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 del "Codice", in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il capitale minimo di detta società di progetto non deve essere inferiore ad 1/20 dell'importo dell'investimento come indicato all'art. 6.2 lettera a).

In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'Offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

La società così costituita diventa la concessionaria 40 subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione.

Tale subentro non costituisce cessione di contratto.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso ai documenti amministrativi formati e detenuti nell'ambito della procedura regolamentata nel presente disciplinare avviene nel rispetto della L. 241/90 e s. m. e i., del D.P.R. 184/06, dell'art.35 del D. Lgs. n. 36/2023 e del regolamento dell'ente. Può essere esercitato in via informale o formale e si realizza attraverso l'esame del documento o estrazione di copia ovvero mediante altra modalità idonea a consentire l'esame dell'atto in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto.

25.1. MODALITÀ DI ESERCIZIO

La procedura di accesso si attiva contattando il Responsabile Unico del Procedimento ai recapiti riportati in premessa. La visione degli atti o il rilascio di copie sono assicurati con immediatezza compatibilmente con le esigenze degli Uffici coinvolti e comunque entro il termine previsto dalla normativa. La richiesta di accesso deve contenere:

- le generalità dell'istante complete del titolo che giustifichi il potere rappresentativo, o di una copia del mandato o incarico professionale nel caso in cui l'istanza di ostensione sia presentata dal legale dell'interessato;
- l'indicazione dei documenti oggetto di richiesta di accesso ovvero degli elementi che ne consentano l'individuazione;
- il motivo della richiesta;

- la data e la sottoscrizione nei casi di richiesta scritta.

25.2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il diritto di accesso è riconosciuto a tutti coloro, compresi i soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi, che vi abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso. Costituiscono oggetto del diritto di accesso tutti i documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dall'Ente in relazione alla procedura in oggetto, in originale o copia, con le esclusioni e i limiti di cui ai successivi artt. 26.3 e 26.4. In particolare, sono accessibili:

- gli atti e i documenti di cui sia espressamente prevista la pubblicizzazione dalle leggi, dai regolamenti o dallo statuto dell'Ente;
- le deliberazioni adottate dagli organi della Stazione Appaltante;
- i provvedimenti emessi dai Dirigenti;
- i verbali delle Commissioni di gara, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

25.3. DOCUMENTI NON ACCESSIBILI

Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che sono riservati per espressa indicazione dell'articolo 24 della L. 241/90 e s.m. e i., nonché dell'art. 35 del D. Lgs. n. 36/2023. In particolare, i documenti di seguito indicati sono esclusi dal diritto di accesso, che verrà comunque garantito quando la relativa conoscenza sia necessaria per la cura e la difesa di interessi giuridici dei richiedenti stessi, con esclusione, in ogni caso, dei dati sensibili:

- informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
- gli elaborati progettuali e in generale le informazioni e i documenti che riguardano i metodi di produzione o le strategie aziendali delle imprese nonché i documenti e i libri contabili, ad eccezione dei bilanci approvati;
- pareri legali acquisiti dalla stazione appaltante per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- relazioni riservate degli organi tecnici sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
- gli atti provenienti da soggetti privati non utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;
- notizie e documenti relativi alla vita privata e familiare, al domicilio e alla corrispondenza delle persone fisiche, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;
- i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che la Direzione Stazione Unica Appaltante si trova per varie ragioni a detenere stabilmente. In ogni caso i documenti non saranno sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento, di cui al successivo art. 26.4.

25.4. DIFFERIMENTO DEL DIRITTO D'ACCESSO

Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 36/2023, il diritto di accesso è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato Offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;

- in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione. Gli atti di cui sopra, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti. Il diritto di accesso è altresì differito allorquando:
- sia necessario per garantire il corretto svolgimento del procedimento di aggiudicazione;
- sia necessario per salvaguardare esigenze di riservatezza della Stazione Appaltante, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

25.5. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI CIRCA LE ESCLUSIONI E LE AGGIUDICAZIONI

Ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 36/2023, fermi i divieti e differimenti dell'accesso previsti dall'articolo 35, l'accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione di cui all'art. 90 è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed estrazione di copia. L'accesso potrà avvenire, anche mediante mera richiesta verbale e consegna diretta delle copie - previo appuntamento da concordare con il R.U.P. - presso gli uffici della Stazione Appaltante, fino alla proposta di aggiudicazione, o presso gli uffici del R.U.P. successivamente alla predetta aggiudicazione in forma completa.

26. ULTERIORI INFORMAZIONI

Per tutto quanto non contemplato nel presente disciplinare si farà riferimento alle condizioni del Capitolato Speciale di Appalto, che contiene anche le clausole essenziali del contratto da stipularsi con l'impresa che risulterà aggiudicataria dei presenti lavori. In caso di discordanza tra quanto stabilito nel Capitolato speciale e nel bando di gara, prevale quanto scritto in quest'ultimo.

Si ribadisce che tutte le autocertificazioni rese dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, possono essere accorpate in un unico documento (il modello di istanza pubblicato è già predisposto in tal senso), comprensivo anche della domanda di partecipazione, digitalmente sottoscritto, (non è necessario allegare copia fotostatica di un documento di identità dei sottoscrittori).

Si ricorda, inoltre, che le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'Offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara – comprese le comunicazioni di esclusione – saranno inoltrate alle imprese – all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato.

A tal fine, ciascuna impresa si impegna a comunicare eventuali variazioni di recapiti.

In caso di ATI, le comunicazioni saranno effettuate soltanto all'impresa capogruppo.

In caso di consorzio le comunicazioni saranno effettuate soltanto al consorzio.

Le predette comunicazioni sostituiscono qualunque altra forma di notificazione da parte dell'Ente; dal momento della comunicazione decorrono i termini utili per esperire i rimedi di tutela previsti dalla vigente normativa.

L'esito della gara viene pubblicato con le medesime modalità stabilite per la pubblicazione del bando di gara, è inoltre reperibile sul sito istituzionale del Comune di Guarcino.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria dei lavori le spese di contratto, quelli di pubblicità e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione comprese quelle tributarie.

Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di presentazione dell'Offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempre che il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente.

Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note.

Guarcino (FR), 30.04.2024

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Segretario Comunale
Dr. Raffaele Allocca